



**COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO**  
**DEI CONTROLLI INTERNI**

## **Art. 1 - Servizio dei controlli interni**

1. Il Comune di San Zenone degli Ezzelini, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione (rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater e 47quinquies).

2. Il servizio dei controlli interni dovrà:

- a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).

## **Art. 2 - Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno**

1. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario, dai Responsabili dei servizi.

2. Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art. 6 (equilibri finanziari), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.

3. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività, l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.

4. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012).

5. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

6. L'unità di controllo non costituisce collegio perfetto ed è saldamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In ogni caso è necessaria la presenza del Segretario Comunale o suo sostituto.

## **Art. 3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.

2. Su ogni proposta di deliberazione il Responsabile di servizio competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica. Ogni proposta viene trasmessa, a cura dell'ufficio proponente, al Responsabile del servizio economico finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, nel termine di tre giorni, e trasmette la proposta all'organo competente per l'adozione dell'atto. Nel caso di atti particolarmente complessi il termine è aumentato di altri tre giorni per consentire l'acquisizione di elementi integrativi di giudizio. Compete al Responsabile dell'ufficio proponente di dichiarare nel testo del provvedimento che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto il parere contabile non è dovuto. Altresì il Responsabile del

servizio economico finanziario, valutati i contenuti del provvedimento, può dichiarare che il parere contabile non è dovuto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

#### **Art. 4 - Controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. L'unità di controllo, con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.

2. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.

3. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.

4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.

5. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

6. Il Segretario Comunale trasmette una breve relazione annuale sulle tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti mediante informazioni aggregate ed in termini di percentuale. La relazione è trasmessa ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al Consiglio Comunale.

#### **Art. 5 - Il controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi ed i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.

3. Sono oggetto del controllo:

- a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di adeguate modalità di misurazione dei risultati;
- b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
- c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
- d) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Sono oggetto di controllo successivo:

- a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente;
- b) la valutazione dei servizi erogati;
- c) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali;
- d) l'attività dei Responsabili.

5. Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.

6. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

7. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si svolge con cadenza almeno annuale.

#### **Art. 6 - Il controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.

2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni sulla base di un'apposita scheda contenuta nella metodologia.

3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale ed i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.

5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 7 - Esito dei controlli**

1. L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.

2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale ed all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.

3. Il report complessivo viene trasmesso, di norma semestralmente, dal Segretario Comunale agli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Consiglio comunale ed all'Organismo di valutazione.

#### **Art. 8 - Trasparenza**

1. Nell'ambito degli obblighi di trasparenza, volti a garantire la legalità dell'azione amministrativa, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line.

2. Nel rispetto della protezione dei dati sensibili dei soggetti eventualmente citati negli atti, ne vengono omesse le generalità, ai soli fini della pubblicazione.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

## INDICE GENERALE

Art. 1 - Servizio dei controlli interni	pag. 2
Art. 2 - Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno	pag. 2
Art. 3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	pag. 2
Art. 4 - Controllo successivo di regolarità amministrativa	pag. 3
Art. 5 - Il controllo di gestione	pag. 3
Art. 6 - Il controllo sugli equilibri finanziari	pag. 4
Art. 7 - Esito dei controlli	pag. 4
Art. 8 - Trasparenza	pag. 4
Art. 9 - Entrata in vigore	pag. 4